

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 14 ottobre 2011 n. 2.614: concessione di derivazione d'acqua dal Lago di Viverone, assentita al Comune di Viverone, per uso Piscolo (alimentazione di incubatoio ittico). Pratica n. 282BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'art. 22 nonché dell'art. 34 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Viverone (omissis) la concessione per poter derivare in località "Comuna" del Comune di Viverone, una portata massima istantanea di litri/sec. 1,60 ed un volume massimo annuo di metri cubi 16.590, cui corrisponde una portata media di litri/sec. 0,52 d'acqua pubblica dal Lago di Viverone, ad uso piscicolo (alimentazione incubatoio ittico a scopo ripopolamento fauna ittica del medesimo bacino naturale), con obbligo di restituzione dell'acqua nello stesso lago in località contigua all'incubatoio.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.249 di Rep. del 07 settembre 2011

Art. – 9 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del lago di Viverone, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 12 marzo 2012

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi